

COMUNE DI CARSOLI

Provincia di L'AQUILA

**Parere dell'organo di revisione sulla proposta di
BILANCIO DI PREVISIONE 2021 – 2023
e documenti allegati**

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott.ssa Divina Letta

Sommario

PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI	4
NOTIZIE GENERALI SULL'ENTE	4
DOMANDE PRELIMINARI	4
VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI	5
GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2020	5
BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023	6
Riepilogo generale entrate e spese per titoli	6
Fondo pluriennale vincolato (FPV)	10
Previsioni di cassa	11
Verifica equilibrio corrente anni 2021-2023	13
Entrate e spese di carattere non ripetitivo	15
La nota integrativa	16
VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI	18
VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI ANNO 2021-2023	20
A) ENTRATE	20
Entrate da fiscalità locale	20
Risorse relative al recupero dell'evasione tributaria	23
Entrate da titoli abitativi (proventi da permessi da costruire) e relative sanzioni	24
Sanzioni amministrative da codice della strada	24
Proventi dei beni dell'ente	26
Proventi dei servizi pubblici	27
Nuovo canone patrimoniale (canone unico)	28
B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI	29
Spese di personale	29
Spese per incarichi di collaborazione autonoma	30
Spese per acquisto beni e servizi	30
Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)	31
Fondo di riserva di competenza	33

Fondi per spese potenziali	34
Fondo di riserva di cassa	35
Fondo di garanzia dei debiti commerciali	35
ORGANISMI PARTECIPATI	37
SPESE IN CONTO CAPITALE.....	40
INDEBITAMENTO	41
OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI.....	42
CONCLUSIONI	44

PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI

La sottoscritta **Divina Letta**, revisore dei conti ai sensi dell'Art. 234 e seguenti del Tuel, nominata con delibera dell'organo consiliare n. 105 del 28/12/2018 per il triennio 2019-2021

Premesso

- che l'ente deve redigere il bilancio di previsione rispettando il titolo II del D. Lgs. 267/2000 (di seguito anche TUEL), i principi contabili generali e applicati alla contabilità finanziaria, lo schema di bilancio di cui all' allegato 9 al D. Lgs.118/2011.
- che è stato ricevuto in data 14.04.2021 lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi 2021-2023, approvato dalla giunta comunale in pari data con delibera n. 45;
- che ha ricevuto con mail del 15 aprile e con mail del 17 aprile 2021 gli allegati disposti dalla legge e necessari per il controllo.

- viste le disposizioni di Legge che regolano la finanza locale, in particolare il TUEL;
- visto lo statuto dell'ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all'organo di revisione;
- visto lo Statuto ed il regolamento di contabilità;
- visti i regolamenti relativi ai tributi comunali;

Visto il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art.153, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, in data 09.04.2021 in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio di previsione 2021-2023;

L'organo di revisione ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, come richiesto dall'art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000.

NOTIZIE GENERALI SULL'ENTE

Il Comune di Carsoli registra una popolazione al 01.01.2020, di n. 5257 abitanti.

L'ente non è stato istituito a seguito di processo di fusione per unione, non è incorporante del processo di fusione per incorporazione e non è terremotato.

DOMANDE PRELIMINARI

L'Ente entro il 30 novembre 2020 **ha** aggiornato gli stanziamenti 2020 del bilancio di previsione 2020-2022.

L'organo di revisione ha verificato che le previsioni di bilancio - in ossequio ai principi di veridicità ed attendibilità - sono suffragate da analisi e/o studi dei responsabili dei servizi competenti, nel rispetto dell'art. 162, co. 5, TUEL e del postulato n. 5 di cui all'allegato 1 del D.Lgs. n. 118/2011. L'Ente **ha gestito** in esercizio provvisorio, rispettando le prescrizioni e le limitazioni previste dall'art. 163 del TUEL.

L'Ente **ha rispettato** i termini di legge per l'adozione del bilancio di previsione 2021-2023 con scadenza 30/04/2021 di cui all'Art. 30 comma 4 del D.L. n.41 del 22.03.2021 c,d, decreto Sistegni.

L'Ente **ha rispettato** i termini di legge per l'adozione degli strumenti di programmazione (previsti dall'all. 4/1 del d.lgs. n. 118/2011).

Al bilancio di previsione **sono stati allegati** tutti i documenti di cui all'art. 11, co. 3, del d.lgs. n. 118/2011; al punto 9.3 del principio contabile applicato 4/1, lett. g) e lett. h); all'art. 172 TUEL.

L'Ente **ha adottato** il "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" di cui all'art. 18-bis, d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, secondo gli schemi di cui al DM 22 dicembre 2015, allegato 1, con riferimento al bilancio di previsione.

In riferimento allo sblocco della leva fiscale, l'Ente **non ha deliberato** modifiche alle aliquote dei tributi propri e/o di addizionali.

Nel progetto di bilancio in esame l'Ente non si è avvalso della facoltà di avvalersi della richiesta di anticipazione di liquidità, usufruite sia nel 2019 (art. 1 commi da 849 a 857 della legge n. 145-2018) che nel 2020 (art. 124 del D.L.n. 34-2020 c.d. decreto Rilancio) per accelerare il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili.

VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI

GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2020

L'organo consiliare ha approvato con delibera n. 12 del 18.08.2020 il rendiconto per l'esercizio 2019.

Da tale rendiconto, come indicato nella relazione dell'organo di revisione formulata con verbale n.5215 in data 28.07.2020 si evidenzia che:

- sono salvaguardati gli equilibri di bilancio;
- non risultano debiti fuori bilancio o passività probabili da finanziare;
- è stato rispettato l'obiettivo del pareggio di bilancio;
- sono state rispettate le disposizioni sul contenimento delle spese di personale;
- non sono richiesti finanziamenti straordinari agli organismi partecipati;
- è stato conseguito un risultato di amministrazione disponibile (lett. E) positivo;
- gli accantonamenti risultano congrui.

La gestione dell'anno 2019 si è chiusa con un risultato di amministrazione al 31/12/2019 così distinto ai sensi dell'art.187 del TUEL:

	31/12/2019
Risultato di amministrazione (+/-)	2.355.413,68
di cui:	
a) Fondi vincolati	296.000,50
b) Fondi accantonati	2.033.196,83
c) Fondi destinati ad investimento	0,00
d) Fondi liberi	26.216,35
TOTALE RISULTATO AMMINISTRAZIONE	2.355.413,68

Nel corso del 2019 non risultano debiti fuori bilancio.

La situazione di cassa dell' Ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi presenta i seguenti risultati:

Situazione di cassa

	2018	2019	2020
Disponibilità:	0,00	897.971,11	1.206.551,40
di cui cassa vincolata	190.064,99	223.666,34	0,00
anticipazioni non estinte al 31/12	27.336,77	0,00	0,00

L'ente **si** è dotato di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l'entità della giacenza della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere.

L'impostazione del bilancio di previsione 2021-2023 è tale **da garantire** il rispetto del saldo di competenza d'esercizio non negativo ai sensi art. 1, comma 821, legge n. 145/2018 con riferimento ai prospetti degli equilibri modificati dal DM 1 agosto 2019.

BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023

L'Organo di revisione ha verificato, mediante controlli a campione, che il sistema contabile adottato dall'ente, nell'ambito del quale è stato predisposto il bilancio di previsione, utilizza le codifiche della contabilità armonizzata.

Il bilancio di previsione proposto rispetta il pareggio finanziario complessivo di competenza e gli equilibri di parte corrente e in conto capitale, ai sensi dell'articolo 162 del Tuel.

Le previsioni di competenza per gli anni 2021, 2022 e 2023 confrontate con le previsioni definitive per l'anno 2020 sono così formulate:

Riepilogo generale entrate e spese per titoli

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINI DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE 2020	PREVISIONI		
					ANNO 2021	DELL'ANNO 2022	DELL'ANNO 2023
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti ⁽¹⁾		previsioni di competenza	31565,24	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale ⁽¹⁾		previsioni di competenza	494208,17	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsioni di competenza	21555,76	230000,00		
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente ⁽²⁾		previsioni di competenza	0,00	230000,00		
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento		previsioni di cassa	89797,11	1206551,40		
10000	TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2008217,48	previsione di competenza previsione di cassa	3306916,58 2805780,70	3427400,00 2927722,71	3342000,00	3342000,00
20000	TITOLO 2 Trasferimenti correnti	98453,94	previsione di competenza previsione di cassa	686377,29 705748,14	219276,97 316730,91	126304,62	126304,62
30000	TITOLO 3 Entrate extratributarie	395093,85	previsione di competenza previsione di cassa	452493,97 661349,09	415954,27 750935,58	415128,57	415128,57
40000	TITOLO 4 Entrate in conto capitale	1708708,24	previsione di competenza previsione di cassa	1474680,11 2829534,99	3510972,15 2673709,65	147445,40	147445,40
50000	TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
60000	TITOLO 6 Accensione prestiti	382696,08	previsione di competenza previsione di cassa	435650,69 801058,61	0,00 382696,08	0,00	0,00
70000	TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	1012149,94 1012149,94	1705512,55 1705512,55	0,00	0,00
90000	TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	198557,99	previsione di competenza previsione di cassa	2376556,08 2511540,29	2161600,00 2288966,52	2161600,00	2161600,00
	TOTALE TITOLI	4791727,58	previsione di competenza previsione di cassa	9744824,66 11327161,76	11440715,94 11046274,00	6192478,59	6192478,59
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	4791727,58	previsione di competenza previsione di cassa	10292153,83 12225132,87	11670715,94 12252825,40	6192478,59	6192478,59

(1) Se il bilancio di previsione è predisposto prima del 31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la stima degli impegni al 31 dicembre dell'anno in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo.

(2) Indicare l'importo dell'utilizzo della parte vincolata del risultato di amministrazione determinato nell'Allegato a) - Risultato presunto di amministrazione (All.a) - Ric. amm. Proc. - A seguito dell'approvazione del rendiconto presunto dell'esercizio precedente costituito da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere applicate al primo esercizio del bilancio di previsione per il finanziamento delle finalità cui sono destinate.

Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2021-2023 Pagina 7 di 44

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE 2020	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
				ANNO 2021	DELL'ANNO 2022	DELL'ANNO 2023
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00	0,00
	DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO		0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	1430090,18	4513883,57	4036095,6	3770490,66	3766962,27
			di cui già impegnato*	517232,93	12965	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	5367423,16	5124367	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1396483,53	2177379,04	3614730,37	112445,4	112445,4
			di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	3031604,41	2677657,55	
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0	0,00	0,00
			di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	0,00	0,00	
TITOLO 4	RIMBORSO DI PRESTITI	0,00	212185,2	152777,42	147942,73	151451,12
			di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	212185,2	152777,42	
TITOLO 5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	1012149,94	1705512,55	0,00	0,00
			di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	1012149,94	1705512,55	
TITOLO 7	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	248631,56	2376556,08	2161600	2161600	2161600
			di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	2568820,16	2291565,44	
	TOTALE TITOLI	3075205,27	10292153,83	11670715,94	6192478,79	6192458,79
			di cui già impegnato*	517232,93	12965,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	12192182,87	11951879,96	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3075205,27	10292153,83	11670715,94	6192478,79	6192458,79
			di cui già impegnato*	517232,93	12965,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	12192182,87	11951879,96	

Le previsioni di competenza rispettano il principio generale n.16 e i principi contabili e rappresentano le entrate e le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati anche se l'obbligazione giuridica è sorta in esercizi precedenti.

Avanzo presunto

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole e prudente del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

Non è conforme ai precetti dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione realizzare il pareggio di bilancio in sede preventiva, attraverso l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non accertato e verificato a seguito della procedura di approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente (sentenza n. 70/2012 della Corte costituzionale).

Tuttavia, in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione, e con successive variazioni di bilancio, è consentito l'utilizzo della quota del risultato di amministrazione presunto costituita dai fondi vincolati, e dalle somme accantonate risultanti dall'ultimo consuntivo approvato, secondo le modalità di seguito riportate.

Nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'immediato utilizzo della quota vincolata dell'avanzo di amministrazione presunto, entro il 31 gennaio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce, si provvede all'approvazione, con delibera di Giunta, del prospetto aggiornato riguardante il risultato di amministrazione presunto, sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate.

Se tale prospetto evidenzia una quota vincolata del risultato di amministrazione inferiore rispetto a quella applicata al bilancio, si provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione vincolato.

In assenza dell'aggiornamento del prospetto riguardante il risultato di amministrazione presunto, si provvede immediatamente alla variazione di bilancio che elimina l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione.

Dal bilancio di previsione 2021-2023 nel caso di applicazione dell'avanzo presunto per le quote vincolate ed accantonate, le tabelle A1 e A2 sono obbligatorie (se l'Ente ha applicato avanzo accantonato presunto deve allegare prospetto a1), se ha applicato avanzo vincolato presunto deve allegare prospetto a2).

L'allegato a/1 elenca le risorse presunte accantonate nel risultato di amministrazione presunto e deve essere redatto obbligatoriamente nel caso in cui il bilancio di previsione sia approvato nel corso del primo esercizio considerato nel bilancio stesso e preveda l'utilizzo delle quote accantonate del risultato di amministrazione presunto, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 42, comma 9, del presente decreto e dell'articolo 187, commi 3 e 3 quinquies, del TUEL.

L'allegato a/2 elenca le risorse vincolate presunte rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto e deve essere redatto obbligatoriamente nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto.

Le quote vincolate del risultato di amministrazione sono definite dall'articolo 42, comma 5, al presente decreto, e dall'articolo 187, comma 3-ter, del TUEL, che distinguono i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, i vincoli derivanti dai trasferimenti, i vincoli da mutui e altri finanziamenti e i vincoli formalmente attribuiti dall'ente

N.B. Solo nel caso di approvazione del bilancio di previsione successiva all'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, è possibile applicare al bilancio di previsione anche l'avanzo destinato ad investimenti. Al riguardo l'allegato a/3 elenca le risorse presunte destinate agli investimenti rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto e deve essere redatto obbligatoriamente nel caso in cui il bilancio di previsione prevede l'utilizzo delle quote destinate del risultato di amministrazione. Le risorse destinate agli investimenti sono utilizzabili solo a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente.

Si ricorda, altresì, che il DM 3/11/2020 prevede che: "Con l'occasione, si rappresenta che il fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali di cui all'articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020, e all'articolo 39 del decreto-legge n. 104 del 2020, è stato istituito per concorrere ad assicurare agli enti locali le risorse necessarie per l'espletamento delle proprie funzioni, a compensazione delle minori entrate e delle maggiori spese connesse all'emergenza COVID-19. Pertanto, le risorse del fondo non utilizzate nel 2020, nonché la quota di competenza dell'anno 2021 dichiarata nella Sezione 2 - Spese, riga "Contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2020 - Quota 2021", costituiscono una quota vincolata del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020 (compreso il risultato di amministrazione presunto), per le finalità previste dall'articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020, e dall'articolo 39 del decreto-legge n. 104 del 2020".

Verificato che l'Ente si è avvalso della facoltà di utilizzare l'avanzo vincolato presunto l'Organo di revisione ha accertato che risultano allegati i precitati prospetti obbligatori dalla corrente annualità.

Come sopra ricordato, le risorse del c.d. fondone (Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali erogate agli Enti nel 2020 per fronteggiare l'emergenza da Covid-19) non utilizzate entro il 31.12.2020 confluiscono in avanzo vincolato e possono essere utilizzate già in sede di predisposizione del bilancio 2021-2023 attraverso la loro iscrizione nel primo esercizio destinandole a fronteggiare le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da covid-19 anche nel 2021. Pertanto, seppure non ancora provveduto a certificare le minori entrate conseguenti alla predetta emergenza, le maggiori spese che sono state direttamente sostenute così come le economie conseguenti alla rimodulazione di alcuni servizi, l'Ente ha rilevato l'esistenza di fondi disponibili prudenzialmente quantificate in € 100.000,00 (come emerge dal prospetto delle quote vincolate del risultato presunto allegato al bilancio) ed iscritte nell'annualità 2021 per euro 90.000,00 e destinate prioritariamente al finanziamento di servizi connessi direttamente al perdurare dell'emergenza quali, la raccolta differenziata dei rifiuti di utenti contagiati, le spese per le sanificazioni di locali ed aree pubbliche, le spese per l'organizzazione dei servizi di screening e di vaccinazione per complessivi euro 55.000,00. La restante quota pari ad € 35.000,00 viene destinata a dare sostegno alle attività non domestiche maggiormente colpite dalla crisi replicando la misura attuata nel 2020; qualora successivamente alla certificazione (il termine scade il 31.05.2021) dovessero emergere maggiori disponibilità l'Ente si riserva di integrare l'attuale misura di sostegno anche attraverso ulteriori ristori assegnati dallo Stato.

Fondo pluriennale vincolato (FPV)

Il fondo pluriennale vincolato, disciplinato dal principio contabile applicato della competenza finanziaria, è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

L'organo di revisione ha verificato che NON risultano iscritte somme a tale titolo nella parte entrata del bilancio per l'esercizio 2021 e le eventuali reimputazioni dal bilancio 2020 saranno oggetto di verifica in sede di riaccertamento dei residui e delle altre attività connesse alla predisposizione del rendiconto anno 2020.

Previsioni di cassa

PREVISIONI DI CASSA ENTRATE PER TITOLI		PREVISIONI DI CASSA ANNO 2021
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento	1.206.551,40
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.927.722,71
2	Trasferimenti correnti	316.730,91
3	Entrate extratributarie	750.935,58
4	Entrate in conto capitale	2.673.709,65
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00
6	Accensione prestiti	382.696,08
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.705.512,55
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	2.288.966,52
TOTALE TITOLI		11.046.274,00
TOTALE GENERALE ENTRATE		12.252.825,40

PREVISIONI DI CASSA DELLE SPESE PER TITOLI		PREVISIONI DI CASSA ANNO 2021
1	Spese correnti	5.124.367,00
2	Spese in conto capitale	2.677.657,55
3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00
4	Rimborso di prestiti	152.777,42
5	Chiusura anticipazioni di istituto tesoriere/cassiere	1.705.512,55
7	Spese per conto terzi e partite di giro	2.291.565,44
TOTALE TITOLI		11.951.879,96
SALDO DI CASSA		300.945,44

Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui e sono elaborate in considerazione dei presumibili ritardi nella riscossione e nei pagamenti delle obbligazioni già esigibili.

L'organo di revisione ha verificato che il saldo di cassa non negativo assicuri il rispetto del comma 6 dell'art.162 del TUEL.

L'organo di revisione **ha verificato** che la previsione di cassa relativa all'entrata sia stata calcolata tenendo conto del trend della riscossione nonché di quanto accantonato al Fondo Crediti dubbia esigibilità di competenza e in sede di rendiconto.

L'organo di revisione raccomanda ai responsabili di servizi una partecipazione sempre più attiva e consapevole alle proposte di previsione autorizzatorie di cassa anche ai fini dell'accertamento preventivo di compatibilità di cui all'art. 183, comma 8, del TUEL.

Il fondo iniziale di cassa al 01.01.2021 non presenta cassa vincolata, come risultante sia dai prospetti del tesoriere che dalla determinazione adottata dal responsabile del servizio finanziario n. 16 del 31.12.2020.

L'ente **si è dotato** di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l'entità della giacenza della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere.

La differenza fra residui + previsione di competenza e previsione di cassa è dimostrata nel seguente prospetto:

BILANCIO DI PREVISIONE CASSA RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI					
TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI	PREV. COMP.	TOTALE	PREV. CASSA
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento				1.206.551,40
1	<i>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</i>	2.008.217,48	3.427.400,00	5.435.617,48	2.927.722,71
2	<i>Trasferimenti correnti</i>	98.453,94	219.276,97	317.730,91	316.730,91
3	<i>Entrate extratributarie</i>	395.093,85	415.954,27	811.048,12	750.935,58
4	<i>Entrate in conto capitale</i>	1.708.708,24	3.510.972,15	5.219.680,39	2.673.709,65
5	<i>Entrate da riduzione di attività finanziarie</i>	-	0,00	0,00	0,00
6	<i>Accensione prestiti</i>	382.696,08	0,00	382.696,08	382.696,08
7	<i>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</i>	-	1.705.512,55	1.705.512,55	1.705.512,55
9	<i>Entrate per conto terzi e partite di giro</i>	198.557,99	2.161.600,00	2.360.157,99	2.288.966,52
	TOTALE TITOLI	4.791.727,58	11.440.715,94	16.232.443,52	11.046.274,00
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	4.791.727,58	11.440.715,94	16.232.443,52	12.252.825,40

BILANCIO DI PREVISIONE CASSA RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI					
TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI	PREV. COMP.	TOTALE	PREV. CASSA
1	<i>Spese Correnti</i>	1430090,18	4.036.095,60	5.466.185,78	5.124.367,00
2	<i>Spese In Conto Capitale</i>	1396483,53	3.614.730,37	5.011.213,90	2.677.657,55
3	<i>Spese Per Incremento Di Attivita' Finanziarie</i>		-	0,00	0,00
4	<i>Rimborso Di Prestiti</i>		152.777,42	152.777,42	152.777,42
5	<i>Chiusura Anticipazioni Da Istituto Tesoriere/Cassiere</i>		1.705.512,55	1.705.512,55	1.705.512,55
7	<i>Spese Per Conto Terzi E Partite Di Giro</i>	248631,56	2.161.600,00	2.410.231,56	2.291.565,44
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.075.205,27	11.670.715,94	14.745.921,21	11.951.879,96
	SALDO DI CASSA				300.945,44

N.B. Il comma 555 della Legge di Bilancio 2020 (Legge 160/201) al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, ha stabilito che il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è elevato da tre a cinque dodicesimi per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022.

Verifica equilibrio corrente anni 2021-2023

Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art.162 del TUEL sono così assicurati:

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali)⁽¹⁾**

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		2021	2022	2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	4062631,24 0,00	3883433,39 0,00	3883433,39 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui:</i> - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)	4036095,60 0,00 205542,40	3770490,66 0,00 194072,40	3766982,27 0,00 194072,40
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)	152777,42 0,00 0,00	147942,73 0,00 0,00	151451,12 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		-126241,78	-35000,00	-35000,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per rimborso dei prestiti ⁽²⁾ <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	90000,00 0,00	-	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	36241,78 0,00	35000,00 0,00	35000,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE⁽³⁾		0,00	0,00	0,00
	O=G+H+I-L+M			

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE				
	W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y	3614730,37	112445,40	112445,40

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali⁽⁴⁾:				
Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)	90000,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurienn.		-90000,00	0,00	0,00

Si ricorda che la RGS con Circolare n 5 del 9 marzo 2020 ha precisato che i singoli enti sono tenuti a rispettare esclusivamente gli equilibri di cui al decreto 118/2011 (saldo tra il complessivo delle entrate e delle spese con utilizzo avanzi, FPV e debito)

Nella medesima Circolare 5/2020 si ricorda che gli equilibri a cui tendere ai fini dei vincoli di finanza pubblica sono W1 e W2 mentre il W3 svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione.

L'importo di euro 36.241,68 di entrate in conto capitale destinate al ripiano del bilancio corrente sono costituite:

proventi ordinari da permessi a costruire € 30.000,00 destinati alle manutenzioni correnti del patrimonio nella misura "non ricorrente";
 proventi da verifica straordinaria di oneri concessori relativi a permessi di costruire rilasciati nell'ultimo decennio e non saldati per i quali i titolari dei permessi stessi hanno ricevuto espressa notifica di provvedere nel brevissimo termine a pagare quanto dovuto (oltre sanzioni ed interessi) pena la decadenza dei titoli abilitativi complessivamente pari ad € 112.916,73 destinati ad interventi straordinari e per € 6.241,68 all'acquisto di attrezzature informatiche ed altre spese correnti non ripetitive.

Utilizzo proventi alienazioni

Gli enti locali, ai sensi dell'art. 1 comma 866 della Legge n. 205-2017, possono avvalersi della possibilità di utilizzare i proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali, anche derivanti da azioni o piani di razionalizzazione, per finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto all'originario piano di ammortamento. Tale possibilità è consentita esclusivamente agli enti locali che:

- dimostrino, con riferimento al bilancio consolidato dell'esercizio precedente, un rapporto tra totale delle immobilizzazioni e debiti da finanziamento superiore a 2;
- in sede di bilancio di previsione non registrino incrementi di spesa corrente ricorrente, come definita dall'allegato 7 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- siano in regola con gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

L'utilizzo di tali risorse in parte corrente richiede una previa verifica delle condizioni previste dall'art.1 comma 866 della Legge 205/2017, a seguito della stipula dell'atto di vendita.

N.B. Decreto fiscale DL 124/2019, Legge 157/2019 ART. 30, CO. 2-TER - ha stabilito che la totalità delle risorse rivenienti dalla valorizzazione ed alienazione degli immobili di proprietà delle regioni, degli enti locali e degli enti pubblici, anche economici, strumentali di ciascuna regione, trasferiti ai fondi immobiliari gestiti da INVIMIT sia destinata alla riduzione del debito dell'ente e, solo in assenza di debito, o per la parte eccedente, a spese di investimento.

Art. 39-quater del DL 162/2019 comma 3 - In relazione al recupero del maggior disavanzo da FCDE ai fini del rientro possono essere utilizzati le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali disponibili accertati nel rispetto del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e da altre entrate in conto capitale. Nelle more dell'accertamento dei proventi derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali disponibili il disavanzo deve comunque essere ripianato).

L'Ente non **si è avvalso** della facoltà di cui al citato comma 866, art. 1, legge n. 205/2017, così come modificato dall'art. 11-bis, comma 4, d.l. 14 dicembre 2018, n. 135. Trova conferma nel corrente bilancio la previsione di alienazione degli alloggi ERP i cui proventi devono essere reimpiegati nella realizzazione e/o manutenzione di nuovi alloggi previa predisposizione di apposito progetto da sottoporre ai competenti organi regionali. Trova altresì conferma l'alienazione dell'ex scuola sita nella frazione di Tufo per finanziare interventi di manutenzione straordinaria.

Risorse derivanti da rinegoziazione mutui

Nel 2020, agli inizi dell'emergenza sanitaria da covid- 19, l'ente ha usufruito della sospensione della quota capitale dei mutui MEF, disposta dall'art. 12 del D.L. n. 18-2020, c.d. Cura Italia per sostenere gli Enti locali nel difficile momento differendo il pagamento all'anno successivo alla scadenza del piano di ammortamento contrattuale.

Inoltre, conformemente alla circolare della Cassa DD.PP. spa n. 1300 del 23.04.2020 ha aderito all'operazione di rinegoziazione dei prestiti contratti con CDP liberando importanti risorse destinabili al mantenimento degli equilibri correnti con deliberazione G.C. n. 36 del 22.05.2020 sulla quale l'organo di revisione si è espresso in maniera favorevole con parere prot.n. 3463 del 22.05.2020.

Entrate e spese di carattere non ripetitivo

L'articolo 25, comma 1, lettera b) della legge 31/12/2009, n.196, relativamente alla classificazione delle entrate dello stato, distingue le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata a uno o più esercizi.

Alcune entrate sono considerate per definizione dai nuovi principi contabili come non ricorrenti, in particolare l'allegato 7 al D.lgs. 118/2011 precisa la distinzione tra entrata ricorrente e non ricorrente, a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e della spesa ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi (vedi punto 1 lett. g). A prescindere dall'entrata o dalla spesa a regime, il successivo punto 5 del citato allegato precisa che:

- Sono in ogni caso da considerare non ricorrenti le entrate riguardanti:
 - a) donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
 - b) condoni;
 - c) gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;

- d) entrate per eventi calamitosi;
- e) alienazione di immobilizzazioni;
- f) accensioni di prestiti;
- g) contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.
- Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:
 - a) consultazioni elettorali o referendarie locali,
 - b) ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e altri trasferimenti in c/capitale,
 - c) eventi calamitosi,
 - d) sentenze esecutive ed atti equiparati,
 - e) investimenti diretti,
 - f) contributi agli investimenti.

Ad eccezione delle sopra indicate entrate, possono essere definite a regime ricorrenti le entrate che si presentano con continuità in almeno 5 esercizi, per importi costanti nel tempo.

Tutti i trasferimenti in conto capitale sono non ricorrenti a meno che non siano espressamente definiti "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

E' opportuno includere tra le entrate "non ricorrenti" anche le entrate presenti "a regime" nei bilanci dell'ente, quando presentano importi superiori alla media riscontrata nei cinque esercizi precedenti.

In questo caso le entrate devono essere considerate ricorrenti fino a quando superano tale importo e devono essere invece considerate non ricorrenti quando tale importo viene superato.

Le entrate da concessioni pluriennali che non garantiscono accertamenti costanti negli esercizi e costituiscono entrate straordinarie non ricorrenti sono destinate al finanziamento di interventi di investimento. (cfr. punto 3.10 del principio contabile applicato 4/2 D.Lgs. 118/2011)

Nel bilancio sono previste nei primi tre titoli le seguenti entrate e nel titolo I le seguenti spese non ricorrenti (indicare solo l'importo che, come riportato nel commento, supera la media dei cinque anni precedenti).

Entrate non ricorrenti destinate a spesa corrente	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
Entrate da titoli abitativi edilizi			
Entrate per sanatoria abusi edilizi e sanzioni			
Recupero evasione tributaria	100.000,00	40.000,00	40.000,00
Canoni per concessioni pluriennali			
Sanzioni codice della strada	7.500,00		
Entrate per eventi calamitosi			
Altre da specificare			
Totale	107.500,00	40.000,00	40.000,00

Spese del titolo 1° non ricorrenti	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
consultazione elettorali e referendarie locali			
spese per eventi calamitosi			
sentenze esecutive e atti equiparati	6.000,00		
ripiano disavanzi organismi partecipati	474,40		
penale estinzione anticipata prestiti			
altre da specificare	110.916,29	40.000,00	40.000,00
Totale	117.390,69	40.000,00	40.000,00

Le altre spese da specificare comprendono spesa incarichi legali-quota non ricorrente, rimborsi imposte e tasse non dovute-quota non ricorrente, spese dotazioni armi polizia locale adeguamento

macchinari , fondo garanzia debiti commerciali, spese covid conto Ente, spese straordinarie piattaforma PAGOPA-APP IO-SPID per un importo pari a euro 110.916,29.

Si invita l'amministrazione comunale a predisporre un piano per la lotta all'evasione tributaria, non solo per pagamenti tardivi, ma per recuperare soprattutto il sommerso, non censito e mai controllato che a regime darebbe poi il giusto gettito anche per una giusta ripartizione della pressione fiscale locale.

La nota integrativa

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica come disposto dal comma 5 dell'art.11 del D.Lgs. 23/6/2011 n.118 e dal punto 9.11.1 del principio 4/1 tutte le seguenti informazioni:

- a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- f) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172, comma 1, lettera a) del Tuel;
- i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI

L'organo di revisione ritiene che le previsioni per gli anni 2021-2023 sono nel complesso sufficientemente coerenti con gli strumenti di programmazione di mandato, con il documento unico di programmazione e con gli atti di programmazione di settore (piano triennale dei lavori pubblici, programmazione fabbisogni del personale, piano alienazioni e valorizzazione patrimonio immobiliare, ecc.).

Verifica contenuto informativo ed illustrativo del documento unico di programmazione DUP

Il Documento Unico di Programmazione (DUP), è stato predisposto dalla Giunta tenuto conto del contenuto minimo previsto dal Principio contabile applicato alla programmazione (Allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011).

Sul DUP l'organo di revisione esprime il proprio parere attestandone la coerenza, l'attendibilità e la congruità nel contesto della presente analisi complessiva dei documenti costituenti la programmazione finanziaria triennale dell'Ente.

Raccomanda comunque all'amministrazione comunale una più tempestiva adozione del DUP che, a regime deve essere approvato entro il 31 luglio dell'anno precedente al periodo di riferimento ed eventualmente aggiornato entro il 15 novembre dello stesso anno.

Strumenti obbligatori di programmazione di settore

Il Dup contiene i seguenti strumenti obbligatori di programmazione di settore che sono coerenti con le previsioni di bilancio:

Programma triennale lavori pubblici

Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'art. 21 del D. Lgs. 50/2016 è stato redatto conformemente alle modalità e agli schemi approvati con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018 e sarà presentato al Consiglio per l'approvazione unitamente al bilancio preventivo.

Il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici e relativi adeguamenti sono pubblicati ai sensi del D.M. n. 14 del 16 gennaio 2018. *(Nel caso in cui gli enti non provvedano alla redazione del programma triennale dei lavori pubblici, per assenza di lavori, ne danno comunicazione sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente")*

Gli importi inclusi nello schema relativo ad interventi con onere a carico dell'ente trovano riferimento nel bilancio di previsione 2021-2023 ed il cronoprogramma è compatibile con le previsioni dei pagamenti del titolo II indicate nel bilancio.

L'organo di revisione ha verificato inoltre la compatibilità del cronoprogramma dei pagamenti con le previsioni di cassa del primo esercizio.

Il programma triennale, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere pubblicato sul sito dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente" e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Programmazione biennale di acquisti di beni e servizi

Il programma biennale di forniture e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a Euro 40.000,00 e relativo aggiornamento è stato redatto conformemente a quanto disposto dai commi 6 e 7 di cui all'art. 21 del D. Lgs. 50/2016 secondo lo schema approvato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018. *(Nel caso in cui gli enti non provvedano alla redazione del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi, per assenza di acquisti di forniture e servizi, ne danno comunicazione sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente")*

Programmazione triennale fabbisogni del personale

La programmazione del fabbisogno di personale prevista dall'art. 39, comma 1 della Legge 449/1997 e dall'art. 6 del D. Lgs. 165/2001 è stata approvata con specifico atto secondo le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte della PA" emanate in data 08 maggio 2018 da parte del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e pubblicate in G.U. 27 luglio 2018, n.173.

Su tale atto l'organo di revisione ha formulato il parere con verbale prot. N.2343 in data 30/03/2021 ai sensi dell'art.19 della Legge 448/2001. Si raccomanda di rispettare le prescrizioni nel parere a suo tempo formulato.

L'atto oltre ad assicurare le esigenze di funzionalità e d'ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, prevede una riduzione della spesa attraverso il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale.

I fabbisogni di personale nel triennio 2021-2023, tiene conto dei vincoli disposti per le assunzioni e per la spesa di personale e di quanto previsto dal Decreto Interministeriale del 17 marzo 2020 relativo alle "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni"

Si raccomanda di dare corso alle assunzioni previste previa verifica dell'effettiva capacità di spesa e nel rispetto delle limitazioni e prescrizioni previste dalla legge.

L'Ente non ha approvato il Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art. 16, comma 4, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 per il quale l'obbligo di adozione è stato abrogato dall'art. 57, comma 2, lett. e) del D.L. n. 124-2019.

VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI ANNO 2021-2023

A) ENTRATE

Ai fini della verifica dell'attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi 2021-2023, alla luce della manovra disposta dall'ente, sono state analizzate in particolare le voci di bilancio appresso riportate.

Entrate da fiscalità locale

Addizionale Comunale all'Irpef

Il comune ha applicato, ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. n. 360/1998, l'addizionale all'IRPEF, e le tariffe vigenti sono quelle di cui alla deliberazione C.C. n. 20-2014; nonostante l'eliminazione del blocco degli aumenti di aliquote e tariffe, l'Ente ha ritenuto inopportuno azionare la leva fiscale in un periodo come l'attuale.

Il comune applica, ai sensi dell'art.1 del D.Lgs. n.360/1998, l'addizionale all'IRPEF, fissandone le aliquote sulla base dei seguenti scaglioni di reddito:

Principali norme di riferimento	Decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360		
Gettito accertato nel penultimo esercizio precedente	(criterio utilizzato "per cassa")		
	€ 275.000,00		
Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento	€ 266.000,00		
Gettito previsto nel triennio (Criterio di competenza)	2020	2021	2022
	260.000,00	270.000,00	270.000,00
Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dalla legge	<p>Si ricorda che le tariffe vigenti sono quelle di cui alla deliberazione C.C. n. 20-2014 :</p> <p>fino a 15.000,00 l'aliquota è pari a 0,24%; oltre 15.000,00 e fino a 28.000,00 è pari a 0,59% oltre 28.000,00 e fino a 55.000,00 è pari a 0,60% oltre 55.000,00 e fino a 75.000,00 è pari a 0,70% oltre 75.000,00 è pari a 0,80%.</p> <p>L'Amministrazione, come già ricordato in premessa, ha ritenuto di non aumentare le tariffe benché la legge di stabilità, eliminando il triennale blocco degli aumenti di aliquote e tariffe, abbia ripristinato possibilità di incremento. La previsione è incerta, allo stato attuale. Se, da un lato, il principio contabile stabilisce che l'addizionale si accerta per cassa oppure sulla base del minore tra l'importo accertato il secondo anno precedente (2019) e quello dato dalla somma degli incassi in conto/competenza del secondo anno precedente e in conto/residui dell'anno precedente (incassi in conto/competenza 2019 + incassi in conto/residui 2020), bisogna tenere conto degli effetti dell'emergenza economica sui redditi dei contribuenti.</p> <p>Pur nell'auspicio di una ripresa economica (che comunque il Def indica in misura tale da consentire già nel 2022 il recupero della riduzione del Pil 2020), l'addizionale nel 2021</p>		

si attesterà sicuramente su livelli inferiori al trend storico fino al 2019.

Si tratta di una valutazione complessa, anche perché i dati disponibili ad oggi sull'addizionale 2020, che si stanno palesando per la maggior parte nel corso del 2021, in sede di versamento del saldo dell'addizionale 2020, nel nostro Ente dall'analisi dei versamenti F24 è riscontrata una riduzione di circa € 10.000,00.

Anche se in base al principio contabile si potrebbe prevedere una somma in linea con gli anni passati, il principio di prudenza invita a mantenere il livello 2020 e monitorare in corso d'anno anche tramite l'utilizzazione in compensazione con fondi statali di ristoro..

Scaglione	Esercizio 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
	260.000,00	260.000,00	270.000,00	270.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	260.000,00	260.000,00	270.000,00	270.000,00

Le previsioni di gettito sono coerenti a quanto disposto dal punto 3.7.5 del principio 4/2 del D. Lgs 118/2011.

Si fa presente che, l'articolo 1, comma 738, Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l'Imposta Unica Comunale ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI).

IMU

Il gettito stimato per l'Imposta Municipale Propria è il seguente:

IUC	Esercizio 2020 (asestato o rendiconto)	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
IMU	1.580.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00
Totale	1.580.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00

Per il 2020, non ancora chiuso, oltre alle ormai ben note difficoltà di incasso conseguenti alla grave crisi economica connessa all'emergenza sanitaria, l'accertamento di entrata evidenzia un andamento decrescente anche a causa dei ritardi verificati nell'allineamento delle nuove destinazioni urbanistiche conseguenti all'adozione del nuovo P.R.G. in quanto, per le nuove aree individuate come fabbricabili e con decorrenza dal 01.01.2019, trova applicazione il principio espresso dall'art. 36, comma 2, del DI 223/2006 secondo cui la mera previsione dello strumento urbanistico generale semplicemente adottato dal Comune fa sorgere l'obbligo di corrispondere l'IMU e la TASI sull'area edificabile. Pur dovendo attendere come opereranno le modalità di sospensione/esenzione dell'IMU previste a livello centrale e come queste decisioni impatteranno sul gettito dei Comuni, gli uffici comunali hanno effettuato una verifica delle aree edificabili individuate nel Piano Regolatore Adottato al fine di attribuire i valori delle nuove zone e quantificare il conseguente gettito in termini di IMU (e TASI fino al 31.12.2019) in corso di definizione. L'Ente riferisce di aver condotto attività di estrazione ed elaborazione delle nuove destinazioni urbanistiche dalle quali è emerso un gettito atteso in lieve incremento tale da poter

prevedere un aumento dello stanziamento di previsione nonostante gli effetti riduttivi conseguenti alle esenzioni introdotte a causa dell'emergenza sanitaria.

TARI

Il gettito stimato per la TARI è il seguente:

	Esercizio 2020 (assestato o rendiconto)	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
TARI	1.147.096,20	1.147.096,20	1.147.096,20	1.147.096,20
Totale	1.147.096,20	1.147.096,20	1.147.096,20	1.147.096,20

In particolare per la TARI, l'ente ha previsto nel bilancio 2021, la conferma degli importi rispetto al 2020 in quanto l'art. 30, comma 5, del D.L. 41 del 22 marzo 2021 (c.d. decreto Sostegni) ha prorogato al 30 giugno 2021 il termine per approvare PEF rifiuti, tariffe e regolamenti TARI, pertanto in fase di predisposizione del bilancio si conferma il precedente impianto tariffario e stessi costi del servizio del 2020.

Si ricorda che lo scorso anno, in sede di approvazione del bilancio di previsione, sono state approvate le tariffe della TARI confermando l'impianto tariffario del 2019, salvo conguaglio, come consentito dall'art. 107, comma 5, del D.L. n. 18 del 17.03.2020

La tariffa è determinata sulla base della copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio rifiuti compresi quelli relativi alla realizzazione ed esercizio della discarica ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone il trattamento.

L'Ente, avvalendosi del citato differimento del termine **non ha** approvato il Piano Economico Finanziario secondo le prescrizioni contenute nelle delibere dell'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente (ARERA), n.443 e 444 del 31 ottobre 2019. Si raccomanda di approvare il piano prima possibile.

Nella determinazione dei costi - a partire dall'anno 2018 - ai sensi del comma 653 dell'art.1 della Legge 147/2013 il comune **ha** tenuto conto delle risultanze dei fabbisogni standard secondo le indicazioni contenute nelle *"Linee guida interpretative" per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443* predisposte a cura del Mef - Dipartimento delle Finanze.

La modalità di commisurazione della tariffa è stata fatta sulla base del criterio medio- ordinario (ovvero in base alla quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte) e non sull'effettiva quantità di rifiuti prodotti.

Eventuali modifiche alla disciplina dell'applicazione del tributo saranno approvate con regolamento dal Consiglio comunale.

La quota di gettito atteso che rimarrà a carico dell'ente per effetto delle riduzioni/esenzioni del tributo ammonta ad euro 35.000,00, salvo successive ed eventuali rideterminazioni rese possibili da maggiori economie conseguenti alla certificazione del fondo covid-19 o nuove entrate, anche a titolo di ristoro.

Altri Tributi Comunali

Non sono stati istituiti altri tributi comunali.

Risorse relative al recupero dell'evasione tributaria

Le entrate relative all'attività di controllo delle dichiarazioni subiscono le seguenti variazioni:

Tributo	Accertamento 2019*	Residuo 2019*	Assestato 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
ICI						
IMU	98.971,00	24.848,71	50.000,00	100.000,00	40.000,00	40.000,00
TASI	6.830,08	0,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
ADDIZIONALE IRPEF						
TARI			30.000,00			
TOSAP						
IMPOSTA PUBBLICITA'						
ALTRI TRIBUTI						
Totale	105.801,08	24.848,71	100.000,00	120.000,00	50.000,00	50.000,00
FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' (FCDE)				0,00	0,00	0,00

*accertato 2020 e residuo 2020 se approvato il rendiconto 2020

La quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2021-2023 appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti ed ai crediti dichiarati inesigibili inclusi tra le componenti di costo.

Viene confermato l'importo della previsione di recupero dell'evasione tributaria ai fini IMU-TASI quest'anno inerente le annualità 2017 e 2018. Pur permanendo un'alea di incertezza in ordine alla esigibilità delle somme oggetto dell'accertamento tributario, dall'analisi delle somme conservate a residuo ogni anno emerge che le stesse trovano manifestazione monetaria entro l'anno successivo tale che alla data odierna non si rilevano somme da riscuotere dei precedenti esercizi. Gli importi a tal fine previsti in bilancio sono destinati a finanziare il fondo garanzia debiti commerciali e alcune spese correnti non ripetitive (oneri straordinari, in parte le spese legali e spese connesse all'implementazione della piattaforma pagoPA e App IO.

Per il recupero delle evasioni, il revisore suggerisce di programmare dei controlli ad-hoc al fine di evidenziare le evasioni totali o parziali per immobili non censiti o parzialmente censiti o addirittura censiti in misura di superficie minore. Aggiornare la banca dati catastali almeno una volta all'anno costituisce un elemento fondamentale al riguardo, anche se potrebbe essere possibile istituire una commissione tra ufficio tecnico e polizia municipale per un censimento capillare degli immobili ricadenti sul territorio.

Entrate da titoli abitativi (proventi da permessi da costruire) e relative sanzioni

La previsione delle entrate da titoli abitativi e relative sanzioni è la seguente:

Anno	Importo	Spesa corrente	Spesa in c/capitale
2019 (rendiconto)	41.199,03	16.199,03	25.000,00
2020 (assestato o rendiconto)	45.000,00	35.430,00	9.570,00
2021	30.000,00	30.000,00	0,00
2022	35.000,00	35.000,00	0,00
2023	35.000,00	35.000,00	0,00

L'Organo di revisione ha verificato il rispetto dei vincoli di destinazione previsti dalla Legge n.232/2016 art.1 comma 460 e smi.

Sanzioni amministrative da codice della strada

I proventi da sanzioni amministrative sono così previsti:

Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada

	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
sanzioni ex art.208 co 1 cds	15.000,00	15.000,00	15.000,00
sanzioni ex art.142 co 12 bis cds	0,00	0,00	0,00
TOTALE SANZIONI	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità	0,00	0,00	0,00
Percentuale fondo (%)	0,00%	0,00%	0,00%

In merito alle entrate per le quali calcolare il Fondo crediti dubbia esigibilità, il principio contabile demanda al responsabile finanziario sia l'individuazione che il livello di analisi, il quale può coincidere con la categoria ovvero scendere a livello di risorsa o di capitoli. L'unica entrata per la quali l'Ente ha ritenuto di procedere all'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità è la TASSA RIFIUTI. Pertanto non si rileva un accantonamento nell'ambito dei proventi da violazione al codice della strada in quanto non emergono somme ancora da riscuotere a tale titolo al 31.12.2020, trattandosi di entrate accertate per cassa.

La somma da assoggettare a vincoli è così distinta:

- euro 15.000,00 per sanzioni ex art. 208 comma 1 del codice della strada (D.Lgs 30.4.1992 n. 285);
- euro 0,00 per sanzioni ex art.142, comma 12 bis del codice della strada (D.Lgs 30.4.1992 n. 285).

Con atto di Giunta n. 26 in data 18.03.2021 la somma di euro 15.000,00 è stata destinata per il 50% negli interventi di spesa alle finalità di cui agli articoli 142 comma 12 ter e 208, comma 4 e comma 5 bis, del codice della strada, come modificato dall'art. 40 della Legge n. 120 del 29/7/2010.

La Giunta ha destinato euro 1.125,00 alla previdenza ed assistenza del personale Polizia Municipale.

La quota vincolata è destinata:

- al titolo 1 spesa corrente per euro 7.500,00
- al titolo 2 spesa in conto capitale per euro 0,00..

L'organo di revisione ha verificato che l'ente **ha** correttamente suddiviso nel bilancio le risorse relative alle sanzioni amministrative da codice della strada sulla base delle indicazioni fornite con il D.M. 29 agosto 2018.

Si ricorda che *La Corte dei conti – Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 1/SEZAUT/2019/QMIG del 21.12.2018 ha enunciato il seguente principio di diritto: "ai fini della corretta quantificazione della quota del 50 % dei proventi derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, di cui all'art. 142, comma 12-bis, del d.lgs. n. 285/1992, attribuita all'ente da cui dipende l'organo accertatore, non devono essere detratte le spese per il personale impiegato nella specifica attività di controllo e di accertamento delle violazioni, le spese connesse al rilevamento, all'accertamento e alla notifica delle stesse e quelle successive relative alla riscossione della sanzione".*

Proventi dei beni dell'ente

I proventi dei beni dell'ente per locazioni, fitti attivi e canoni patrimoniali sono così previsti:

Proventi dei beni dell'ente

	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Canoni di locazione	52.724,57	41.978,57	41.978,57
Fitti attivi e canoni patrimoniali	0,00	0,00	0,00
Altri (specificare)	45.900,00	45.900,00	45.900,00
TOTALE PROVENTI DEI BENI	98.624,57	87.878,57	87.878,57
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità	0,00	0,00	0,00

Dall'analisi dei documenti che in corrispondenza delle precitate entrate il responsabile dei servizi finanziari non ha ritenuto di disporre accantonamenti a titolo di FCDE in quanto le somme vengono regolarmente riscosse e l'unica somma esistente a residuo è il credito vantato nei confronti della ASL per la locazione del distretto sanitario (pagamenti sospesi da tempo a causa dei ritardi nella sottoscrizione del nuovo contratto) e nei confronti delle P.A. non si provvede a costituire FCDE.

La voce ALTRI comprende entrate da gestori telefonia mobile e canone x gestione reti gas per un importo pari a euro 45.900,00.

Per i proventi di che trattasi l'organo di revisione raccomanda di verificare i contratti con i dovuti aggiornamenti Istat e i pagamenti dei canoni, richiedendo, se ricorrono i casi, eventuali canoni arretrati nei modi previsti dalla legge. Inoltre si ricorda che i beni immobili dell'ente devono essere concessi e locati a valori correnti di mercato soprattutto quando negli stessi vengono esercitate attività commerciali da parte di privati o associazioni che tra le loro attività dovessero svolgere attività commerciali.

Proventi dei servizi pubblici

Il dettaglio delle previsioni di proventi e costi dei servizi dell'ente e dei servizi a domanda individuale è il seguente:

Servizio	Entrate/ proventi Prev. 2021	Spese/costi Prev. 2021	% copertura 2021
Asilo nido	49.000,00	81.100,00	60,42%
Casa riposo anziani	0,00	0,00	n.d.
Fiere e mercati	0,00	0,00	n.d.
Mense scolastiche	30.000,00	54.400,00	55,15%
Musei e pinacoteche	0,00	0,00	n.d.
Teatri, spettacoli e mostre	0,00	0,00	n.d.
Colonie e soggiorni stagionali	0,00	0,00	n.d.
Corsi extrascolastici	0,00	0,00	n.d.
Impianti sportivi	0,00	0,00	n.d.
Parchimetri	0,00	0,00	n.d.
Servizi turistici	0,00	0,00	n.d.
Trasporti funebri	0,00	0,00	n.d.
Uso locali non istituzionali	0,00	0,00	n.d.
Centro creativo	0,00	0,00	n.d.
Altri Servizi	61.520,00	128.578,00	47,85%
Totale	140.520,00	264.078,00	53,21%

Nella voce ALTRI SERVIZI si rilevano il servizio trasporto scolastico e illuminazione votiva cimiteriale pari ad euro 61.520,00

Il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) in corrispondenza delle previsioni di cui sopra non risulta accantonate somme considerato che non emergono situazioni di difficile o dubbia esazione.

Servizio	Previsione Entrata 2020	FCDE 2020	Previsione Entrata 2021	FCDE 2021	Previsione Entrata 2022	FCDE 2022
Asilo nido	29.000,00	0,00	49.000,00	0,00	50.000,00	0,00
Casa riposo anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fiere e mercati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mense scolastiche	26.500,00	0,00	30.000,00	0,00	33.000,00	0,00
Musei e pinacoteche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teatri, spettacoli e mostre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Colonie e soggiorni stagionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Corsi extrascolastici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impianti sportivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parchimetri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizi turistici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasporti funebri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uso locali non istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro creativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri servizi	61.520,00	0,00	61.000,00	0,00	70.000,00	0,00
TOTALE	117.020,00	0,00	140.000,00	0,00	153.000,00	0,00

La voce altri servizi comprendono i servizi x trasporto scolastico e illuminazione votiva cimiteriale

L'organo esecutivo con deliberazione n. 37 del 01.04.2021, allegata al bilancio, ha determinato la percentuale complessiva di copertura dei servizi a domanda individuale nella misura del **56,25 %**.

Anche per detta tipologia di proventi non è stato previsto un accantonamento in quanto non si rilevano somme a residuo e gli stessi non sono ritenuti di dubbia o parziale esigibilità

In merito si osserva:

seppure l'Ente non si trovi in condizioni di deficitarietà e quindi escluso dall'obbligo di copertura minima dei servizi si ritiene opportuno valutare una rideterminazione delle tariffe che assicurino una maggiore copertura dei costi o/e attivare soluzioni che consentano una maggiore efficienza dei costi.

L'organo di revisione prende atto che l'ente **non ha** provveduto ad adeguare le seguenti tariffe, salvo una lieve rideterminazione delle tariffe dell'asilo nido dal prossimo anno educativo a causa dell'aumento dei costi di affidamento del servizio.

Nuovo canone patrimoniale (canone unico)

L'articolo 1, commi 816 e ss. della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevede, a decorrere dal 2021, l'istituzione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, per i comuni, province e città metropolitane. Il nuovo canone sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.

Con deliberazione consiliare n. 4 del 08.04.2021 è stato approvato il regolamento e con deliberazione giuntaie stabiliti i nuovi coefficienti determinati in misura da assicurare l'invarianza del gettito derivante dai prelievi sostituiti.

Come prevede il comma 817 della legge 160/2019, il canone deve assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono stati sostituiti (salva la possibilità di variare il gettito modificando le tariffe che per il 2021 restano comunque inalterate).

L'Ente **ha previsto** nel bilancio l'applicazione del nuovo canone patrimoniale per l'importo di Euro 15.000,00 tenuto conto che è stato differito dal 31 marzo al 30 giugno il termine relativo all'esonero dal pagamento del canone per l'occupazione di suolo pubblico finalizzato a promuovere la ripresa delle imprese di pubblico esercizio, di cui all'art. 5 della legge n. 287-1991. Al fine di sostenere la ripresa per attività fortemente danneggiate l'Ente conferma l'estensione fino al 31 dicembre 2021, replicando la misura del 2020.

Con deliberazione G.C. n. 42 del 12.04.2021 sono state approvate le tariffe per l'applicazione del predetto canone, introducendo coefficienti tali da lasciare inalterato il gettito conseguente all'applicazione dei precedenti tributi sostituiti.

B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

Le previsioni degli esercizi 2021-2023 per macro-aggregati di spesa corrente confrontate con la spesa risultante dalla previsione definitiva 2020 è la seguente:

Sviluppo previsione per aggregati di spesa:

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI					
PREVISIONI DI COMPETENZA					
TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA	Previsioni Def. 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	
101	Redditi da lavoro dipendente	1.018.701,39	1.017.603,00	1.048.025,00	1.048.025,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	70.920,00	74.850,00	77.850,00	77.850,00
103	Acquisto di beni e servizi	2.595.326,01	2.293.451,59	2.160.074,43	2.154.574,46
104	Trasferimenti correnti	288.256,39	140.399,35	72.022,74	72.022,74
105	Trasferimenti di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Interessi passivi	115.181,85	106.517,34	102.672,33	97.163,94
108	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	22.830,77	21.500,00	10.500,00	10.500,00
110	Altre spese correnti	402.667,16	381.774,32	299.346,16	306.846,13
	Totale	4.513.883,57	4.036.095,60	3.770.490,66	3.766.982,27

Spese di personale

La spesa relativa al macro-aggregato "redditi da lavoro dipendente" prevista per gli esercizi 2021/2023, tiene conto delle assunzioni previste nella programmazione del fabbisogno e risulta coerente:

- con l'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma 557 della Legge 296/2006 rispetto al valore medio del triennio 2011/2013, pari ad € 1.139.398,40 considerando l'aggregato rilevante comprensivo dell'IRAP ed al netto delle componenti escluse (tra cui la spesa conseguente ai rinnovi contrattuali).

Gli importi indicati non includono somme a titolo di rinnovi contrattuali e l'organo di revisione ha verificato che risultano accantonate somme nel risultato presunto di amministrazione; raccomanda di verificare l'entità alla luce delle recenti disposizioni pur avendo rilevato accantonamenti nel risultato di amministrazione presunto 2020.

Si fa presente che Il Decreto Crescita (D.L. n. 34/2019) con l'articolo 33, ha introdotto una modifica significativa del sistema di calcolo della capacità assunzionale per i Comuni, prevedendo il superamento del turn-over e l'introduzione di un sistema basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale.

Il Decreto attuativo di tale nuova formulazione (DM 17 marzo 2020) ha fissato la decorrenza del nuovo sistema per il calcolo della capacità assunzionale dei Comuni al 20 aprile 2020. Quindi, a decorrere dal 20 aprile 2020, i Comuni possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di una spesa complessiva non superiore ad un valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità assestato in bilancio di previsione (si veda, in proposito, anche il parere emesso con delibera n. 111 del 2020 dalla Corte dei conti sezione regionale per il controllo della Campania), nonché nel rispetto di una percentuale massima di incremento annuale della spesa di personale.

L'andamento dell'aggregato rilevante nei diversi esercizi compresi nel bilancio di previsione raffrontato con il vincolo da rispettare è il seguente:

	Media 2011/2013	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
	2008 per enti non soggetti al patto			
Spese macroaggregato 101	1.080.188,00	1.017.603,00	1.048.025,00	1.048.025,00
Spese macroaggregato 103	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Irap macroaggregato 102	71.781,16	68.850,00	71.850,00	71.850,00
Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese: da specificare.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese: da specificare.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese: da specificare.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese di personale (A)	1.159.469,16	1.093.953,00	1.127.375,00	1.127.375,00
(-) Componenti escluse (B)	20.070,76	22.000,00	22.500,00	22.500,00
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B	1.139.398,40	1.071.953,00	1.104.875,00	1.104.875,00
(ex art. 1, comma 557, legge n. 296/ 2006 o comma 562)	1067617,24	1003103	1033025	1033025

La previsione per gli anni 2021, 2022 e 2023 è inferiore alla spesa media del triennio 2011/2013 che era pari a euro 1.139.398,40

Spese per incarichi di collaborazione autonoma (art.7 comma 6, D. Lgs. 165/2001)

Non sono stati previsti né programmati incarichi di collaborazione autonoma previsto per gli anni 2021-2023. I contratti di collaborazione potranno essere stipulati con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla Legge e con riferimento al programma sottoposto all'approvazione del Consiglio.

L'ente è dotato di un regolamento per l'affidamento degli incarichi di collaborazione autonoma sulla base delle disposizioni introdotte dall'art. 46 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, trasmesso alla Corte dei conti alle cui previsioni si raccomanda di attenersi rigorosamente.

L'ente è tenuto a pubblicare regolarmente nel sito istituzionale i provvedimenti di incarico con l'indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e del compenso e delle altre informazioni previste dalla legge.

Spese per acquisto beni e servizi

La previsione di bilancio relativa agli acquisti di beni e di servizi è coerente con:

- il programma biennale degli acquisti di beni e di servizi approvato ai sensi del D.Lgs. 50/2016;
- l'ammontare degli impegni e/o degli stanziamenti dell'esercizio precedente a quello di riferimento del bilancio;
- le scelte di razionalizzazione/revisione operate dall'ente.

Si evidenzia che la L. 157/2019 di conversione del D.L. 124/2019 ha esplicitamente abrogato:

- i limiti di spesa per studi ed incarichi di consulenza pari al 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 7 del DI 78/2010)
- i limiti di spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza pari al 20% della spesa dell'anno 2009 (art. 6, comma 8 del DI 78/2010)
- il divieto di effettuare sponsorizzazioni (art. 6, comma 9 del DI 78/2010)
- i limiti delle spese per missioni per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 12 del DI 78/2010)
- i limiti delle spese per formazione per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 13 del DI 78/2010)

- l'obbligo di riduzione del 50% rispetto a quella sostenuta nel 2007, la spesa per la stampa di relazioni e pubblicazioni distribuite gratuitamente o inviate ad altre amministrazioni (art. 27, comma 1 del D.L. 112/2008)
- i limiti di spesa per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi per un ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 (art. 5, comma 2 del DI 95/2012)
- l'obbligo di adozione dei piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali; (art. 2, comma 594, della legge n. 244/2007).

Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)

Riferimento punto 3.3 del principio applicato 4/2 D.Lgs. 118/2011 e esempio n. 5

Il comma 882 dell'art.1 della Legge 205/2017 ha modificato il paragrafo 3.3 dell'allegato 4.2, recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", annesso al D.lgs. 118/2011, introducendo una maggiore gradualità per gli enti locali nell'applicazione delle disposizioni riguardanti l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) iscritto nel bilancio di previsione, a partire dal 2018.

In particolare, l'accantonamento al Fondo è effettuato:

- nel 2018 per un importo pari almeno al 75 per cento;
- nel 2019 per un importo pari almeno all'85 per cento;
- nel 2020 per un importo pari almeno al 95 per cento;
- **dal 2021 per l'intero importo.**

L'Organo di revisione **ha verificato** la regolarità del calcolo del fondo crediti dubbia esigibilità ed il rispetto dell'accantonamento per l'intero importo.

L'Ente **non si trova** nelle condizioni di cui all'art. 1, co. 79 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020).

Gli stanziamenti iscritti nella missione 20, programma 2 (accantonamenti al fondo crediti dubbia esigibilità) a titolo di FCDE per ciascuno degli anni 2021-2023 risultano dai prospetti che seguono per singola tipologia di entrata.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità, pur confluendo in un unico piano finanziario (distinto fra parte corrente e in conto capitale) incluso nella missione 20 programma 2, deve essere articolato distintamente in considerazione della differente natura dei crediti.

Inoltre, l'importo indicato nel prospetto del FCDE deve essere uguale a quello indicato nella missione 20, programma 2, e nel prospetto degli equilibri.

Non sono oggetto di svalutazione i crediti da altre amministrazioni pubbliche (si fa riferimento a Elenco Istat), i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili sono accertate per cassa. Per le entrate da tributi in autoliquidazione in ossequio al principio 3.7.5, stante le modalità di accertamento non è stato previsto il FCDE

Non sono altresì oggetto di svalutazione le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale. Il fondo crediti di dubbia esigibilità è accantonato dall'ente beneficiario finale.

Con riferimento alle entrate che l'ente non considera di dubbia e difficile esazione, per le quali non si provvede all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, è necessario dare adeguata illustrazione nella Nota integrativa al bilancio.

Come previsto dall'art. 107 bis del DL 18/2020 a decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021 gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020.

Il FCDE è determinato applicando all'importo complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle entrate una percentuale pari al complemento a 100.

I calcoli possono essere effettuati applicando al rapporto tra gli incassi in c/competenza e gli accertamenti degli ultimi 5 esercizi solo il metodo della media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui).

L'ente si è avvalso nel bilancio di previsione 2021/23, della facoltà (art. 107 bis DL 18/2020) di effettuare il calcolo quinquennio sulla base dei dati del 2019 e non del 2020.

La possibilità di considerare al numeratore il totale degli incassi c/competenza e in c/residui è limitata agli esercizi del periodo considerato in cui non era in vigore la contabilità armonizzata.

Con riferimento agli esercizi in cui sono entrati in vigore i nuovi principi, invece, il numeratore è formato solo dalle riscossioni in conto competenza. Sempre con riferimento a questi esercizi armonizzati gli enti hanno facoltà di determinare il rapporto tra incassi di competenza e relativi accertamenti, considerando anche le riscossioni effettuate nell'anno successivo, in conto residui a valore su accertamenti dell'anno precedente e facendo slittare il quinquennio di riferimento per il calcolo della media indietro di un anno:

$$\frac{\text{incassi di competenza es. X + incassi esercizio X+1 in c/residui X (*)}}{\text{Accertamenti esercizio X}}$$

(specificare se l'ente si è avvalso di tale facoltà e se ha utilizzato metodi di calcolo diversi).

(* riferimento FAQ Arconet 25 del 26.10.2017 e 26 del 27.10.2017)

Per le entrate che negli esercizi precedenti all'adozione del nuovo ordinamento contabile erano state accertate per cassa, il fondo crediti di dubbia esigibilità è determinato sulla base di dati extra-contabili, ad esempio confrontando il totale dei ruoli ordinari emessi negli ultimi cinque anni con gli incassi complessivi (senza distinguere gli incassi relativi ai ruoli ordinari da quelli relativi ai ruoli coattivi) registrati nei medesimi esercizi.

Si fa presente che enti che negli ultimi tre esercizi hanno formalmente attivato un processo di accelerazione della propria capacità di riscossione possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità facendo riferimento ai risultati di tali tre esercizi.

(specificare se l'ente si è avvalso di tale facoltà).

N.B. - La Legge di Bilancio 2020 (n. 160/2019), in tema di FCDE prevede al comma 79 che: "Nel corso degli anni 2020 e 2021 gli enti locali possono variare il bilancio di previsione 2020-2022 e 2021-2023 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per gli esercizi 2020 e 2021 nella missione « Fondi e accantonamenti » ad un valore pari al 90 per cento dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità, se nell'esercizio precedente a quello di riferimento sono rispettati gli indicatori di cui all'articolo 1, comma 859, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145"

Inoltre, al comma 80 prevede che "Nel corso degli esercizi dal 2020 al 2022, a seguito di una verifica dell'accelerazione delle riscossioni in conto competenza e in conto residui delle entrate oggetto della riforma della riscossione degli enti locali di cui ai commi da 784 a 815, previo parere dell'organo di revisione, gli enti locali possono ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel bilancio di previsione relativo alle medesime entrate sulla base del rapporto che si prevede di realizzare alla fine dell'esercizio di riferimento tra gli incassi complessivi in conto competenza e in conto residui e gli accertamenti".

L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e con il rendiconto genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2021-2023 risulta come dai seguenti prospetti:

Esercizio finanziario 2021				
TITOLI	BILANCIO 2021 (a)	ACC.TO OBBLIGATORIO AL FCDE (b)	ACC.TO EFFETTIVO AL FCDE (c)	DIFF. d=(c-b)
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	3.427.400,00	205.542,40	205.542,40	0,00
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	219.276,97	0,00	0,00	0,00
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	415.954,27	0,00	0,00	0,00
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	3.510.972,15	0,00	0,00	0,00
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE	7.573.603,39	205.542,40	205.542,40	0,00
DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE	4.062.631,24	205.542,40	205.542,40	0,00
DI CUI FCDE IN C/CAPITALE	3.510.972,15	0,00	0,00	0,00

Esercizio finanziario 2022				
TITOLI	BILANCIO 2022 (a)	ACC.TO OBBLIGATORIO AL FCDE (b)	ACC.TO EFFETTIVO AL FCDE (c)	DIFF. d=(c-b)
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	3.342.000,00	194.072,40	194.072,40	0,00
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	126.304,82	0,00	0,00	0,00
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	415.128,57	0,00	0,00	0,00
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	147.445,40	0,00	0,00	0,00
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE	4.030.878,79	194.072,40	194.072,40	0,00
DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE	3.883.433,39	194.072,40	194.072,40	0,00
DI CUI FCDE IN C/CAPITALE	147.445,40	0,00	0,00	0,00

Esercizio finanziario 2023				
TITOLI	BILANCIO 2023 (a)	ACC.TO OBBLIGATORIO AL FCDE (b)	ACC.TO EFFETTIVO AL FCDE (c)	DIFF. d=(c-b)
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	3.342.000,00	194.072,40	194.072,40	0,00
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	126.304,82	0,00	0,00	0,00
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	415.128,57	0,00	0,00	0,00
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	147.445,40	0,00	0,00	0,00
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE	4.030.878,79	194.072,40	194.072,40	0,00
DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE	3.883.433,39	194.072,40	194.072,40	0,00
DI CUI FCDE IN C/CAPITALE	147.445,40	0,00	0,00	0,00

Fondo di riserva di competenza

In sede di bilancio di previsione è stato iscritto alla Missione 20, Programma 01, Cap. 24800 (PdC U.1.10.01.01.001) un fondo di riserva di € 33.631,23 per il 2021, di € 29.163,76 per il 2022 e di € 35.663,73 per il 2023. Tale dotazione risulta coerente con i vincoli previsti dall'articolo 166 del Tuel, come dimostrato dal seguente prospetto.

N.D.	Descrizione	Rif. al bilancio	2021	%
A	Spese correnti iscritte nel bilancio di previsione	Titolo I	4.036.095,60	0,83
B	Quota minima	0,30%	12.108,28	
C	Quota massima	2%	80.721,91	
D	Fondo di riserva	Cap 24800	33.631,23	

E	di cui: Quota vincolata	50% di B	6.054,14	
F	NON VINCOLATA		27.577,09	

La previsione del fondo di riserva ordinario, iscritto nella missione 20, programma 1, titolo 1, macroaggregato 10 del bilancio, ammonta a:

anno 2021 - euro 33.631,23 pari allo 0,83% delle spese correnti;

anno 2022 - euro **29.163,76** pari allo 0,77 % delle spese correnti;

anno 2023 - euro **35.663,73** pari allo 0,95 % delle spese correnti;

rientra nei limiti previsti dall'articolo 166 del *TUEL* ed in quelli previsti dal regolamento di contabilità.

L'organo di revisione ricorda che la metà della quota minima del fondo di riserva deve essere riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.

Fondi per spese potenziali

L'Organo di revisione **ha verificato che lo stanziamento alla** missione 20 del fondo rischi contenzioso, risulta avere una dotazione esigua, pur avendo rilevato che nel risultato di amministrazione presunto è stata decisamente rimpinguata la quota accantonata a tale titolo da euro 100.000,00 a 140.000,00. Mancando ancora una precisa e puntuale ricognizione del contenzioso in essere e delle valutazioni sulle probabilità di soccombenza per ciascuna lite si raccomanda di effettuarla quanto prima al fine di poter correttamente verificare la congruità dei fondi accantonati.

L'Ente **ha provveduto** a stanziare nel bilancio 2021-2023 accantonamenti in conto competenza per le spese potenziali.

Sono previsti accantonamenti per le seguenti passività potenziali :

FONDO	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
Accantonamento rischi contenzioso	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Accantonamento oneri futuri	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Accantonamento per perdite organismi partecipati	474,40	0,00	0,00
Accantonamento per indennità fine mandato	1.760,00	1.760,00	1.760,00
Accantonamenti per gli adeguamenti del CCNL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Altri accantonamenti (da specificare: ad esempio: rimborso TARI)	0,00	0,00	0,00
TOTALE	6.734,40	6.260,00	6.260,00

La sottoscritta raccomanda all'amministrazione ed ai responsabili di settore di apportare i dovuti correttivi e variazioni in aumento sullo stanziamento del fondo rischi al fine di evitare possibili passività che potrebbero arrecare squilibri di gestione. Passività relative a

contenziosi in corso e ad imprevisti di gestione, vista anche l'emergenza epidemiologica in corso.

Accantonamento complessivo per spese potenziali confluito nel risultato di amministrazione nell'ultimo rendiconto approvato

	Rendiconto anno 2019
Fondo rischi contenzioso	100.000,00
Fondo oneri futuri	15.000,00
Fondo perdite società partecipate	406.714,79
Altri fondi (0
Trattamento fine mandato	8.065,00
Rinnovi contrattuali	6.500,00

A fine esercizio come disposto dall'art.167, comma 3 del TUEL le economie di bilancio dovranno confluire nella quota accantonata del risultato di amministrazione.

Fondo di riserva di cassa

La consistenza del fondo di riserva di cassa rientra nei limiti di cui all'art. 166, comma 2 quater del **Fondo di riserva di cassa**

Conformemente a quanto disposto dall'art. 166, comma 2-quater, del d.Lgs. n. 267/2000, occorre stanziare nel bilancio di previsione relativamente alla prima annualità un fondo di riserva di cassa non inferiore allo 0,2% delle spese finali in termini di cassa (FAQ n. 12 pubblicata da Arconet in data 2 marzo 2016), pari ad € 8.102.969,99 e quindi complessivamente non inferiore ad € 16.205,94. In particolare per il nostro Ente, in considerazione del differente ritmo degli incassi e dei pagamenti sono stati valorizzati gli stanziamenti di cassa in entrata e in uscita tali che al 31.12.2021 si prevede un fondo pari ad € 300.945,44.

Fondo di garanzia dei debiti commerciali

La Legge 160/2019 al comma 854 – ha previsto la modifica delle tempistiche introdotte dalla Legge 145/2018 – Legge di Bilancio 2019 – ai commi 859 e seguenti – prevedendo che a partire dall'anno 2021, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196:

- se non hanno ridotto il debito commerciale al 31/12 dell'anno precedente (2020) rispetto al debito alla medesima data del secondo anno precedente (2019) di almeno il 10%.
In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio
- se, pur rispettando la riduzione del 10%, presentano indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso

dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (30 gg piuttosto che 60 gg nel caso di specifici accordi)

devono stanziare nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione.

Ai sensi del comma 862, il Fondo di garanzia debiti commerciali, dovrà essere previsto per un importo pari al:

- a) 5 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 % del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a 60 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- b) 3 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 31 e 60 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- c) 2 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 11 e 30 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- d) 1 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 1 e 10 giorni, registrati nell'esercizio precedente.

Quindi, conformemente alla normativa richiamata i tempi di pagamento e di ritardo devono essere elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni dei crediti (art. 1, c. 861) ma in considerazione del generale disallineamento dei dati risultanti nella piattaforma MEF e per quegli Enti, come nel caso del comune di Carsoli, che abbiano riscontrato dalle proprie registrazioni contabili pagamenti di fatture commerciali non acquisiti alla predetta PCC è stato concesso di elaborare gli indicatori sulla base dei propri dati contabili, includendo anche i pagamenti che non risultano comunicati (disposizione introdotta dalla conversione del decreto milleproroghe D.L. 183-2020)

Dai prospetti acquisiti emerge che il comune ha ridotto il debito commerciale residuo al 31.12.2020 rispetto al 31.12.2019 di oltre la misura prevista ma le difficoltà di cassa acuite dal perdurare dell'emergenza in atto non hanno consentito di accelerare sui tempi di pagamento fortemente influenzati anche dai ritmi di erogazione di risorse da enti sovracomunali i cui ritardi spesso costringono ad anticipare la liquidazione di stati di avanzamento dei lavori utilizzando fondi propri, differendo così ulteriormente il pagamento di altri fornitori. Per il 2020 l'Ente ha rilevato un ritardo assoluto di circa 50 giorni (senza cioè tenere conto di casi di sospensione di pagamenti legati a specifici accordi/contenziosi che consentirebbero una rideterminazione in riduzione di detto indice che comunque resta compreso nella fascia dei ritardi tra 31 e 60 giorni) e per questo risulta sottoposto all'obbligo di iscrivere in bilancio un fondo pari al 3% dello stanziamento totale del macroaggregato "Acquisizione di beni e servizi", al netto degli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione.

Si ricorda che nel prosieguo dell'esercizio l'accantonamento al fondo dovrà essere adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi, sempre con esclusione di quelli finanziati con risorse aventi specifico vincolo di destinazione.

Il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui risultano rispettati i parametri di riduzione dei tempi di pagamento e la riduzione dell'ammontare complessivo dei propri debiti commerciali. (art. 1, c. 863).

L'Ente trovandosi nelle condizioni previste dalla norma sopra richiamata ha provveduto ad iscrivere in bilancio il Fondo di garanzia debiti commerciali così determinato:

Spesa per acquisto di beni e servizi (Macro-agg. 1.03)	+	2.293.451,59
Stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione (Macro-agg. 1.03)	-	146.241,78
Totale		2.147.209,81
Percentuale applicata		3
Importo FGDC iscritto in bilancio		64.416,29

L'Organo di Revisione raccomanda all'Ente:

- di completare tempestivamente le operazioni di bonifica delle banche dati al fine di allineare i dati presenti sulla Piattaforma dei crediti commerciali con le scritture contabili dell'Ente;
- di porre in essere tutte le attività organizzative e le misure necessarie per garantire entro il termine dell'esercizio 2021 il rispetto dei parametri previsti dalla suddetta normativa;
- di attivare ogni misura consentita per monetizzare l'alto volume di residui attivi esistente per provvedere al pagamento dei debiti commerciali liquidi ed esigibili comprimendo quanto più possibile i ritardi accumulati nei pagamenti .

ORGANISMI PARTECIPATI

<i>Ragione sociale</i>	<i>Quota di partecipazione</i>
ACIAM S.P.A.	1,66 %
Indirizzo internet: www.aciam.it/amministrazione/trasparente/bilanci	
Capitale sociale	258.743,04
Utile (Perdita dell'esercizio)	313.915,00

<i>Ragione sociale</i>	<i>Quota di partecipazione</i>
CONSORZIO ACQUED.MARSICANO	5,91 %
Indirizzo internet: www.cam-spa.com/trasparenza/bilanci	
Capitale sociale	26.419.100,00
Utile/Perdita dell'esercizio	- 85.963,00

Tutti gli organismi partecipati hanno approvato i bilanci d'esercizio al 31/12/2019.

I relativi bilanci, al 31.12.2019 da cui sono tratti i dati sopra riportati sono visionabili sui rispettivi siti informatici e in aggiornamento sul sito istituzionale dell'Ente, sez. Amministrazione trasparente.

Nel corso del triennio 2021-2023 l'ente non prevede di esternalizzare servizi.

Le perdite presentate da CAM spa non hanno richiesto gli interventi di cui all'art. 2447 del codice civile e/o all'art. 2482-ter del codice civile: e conseguentemente non risultano iscritte nel bilancio dell'Ente quote a carico per l'eventuale ripiano. Tuttavia considerato che il Cam si trova in crisi economica e finanziaria, visto il piano di concordato preventivo a cui è stato ammesso, si consiglia comunque di monitorare costantemente la situazione che potrebbe portare a coperture di perdite pregresse da parte del comune, essendo socio.

La Relazione sul governo societario predisposta dalle società controllate dal Comune contiene il programma di valutazione del rischio aziendale, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 175/2016)

Accantonamento a copertura di perdite

L'organo di revisione **ha verificato** che l'ente ha effettuato l'accantonamento ai sensi dell'art. 21 commi 1 e 2 del D. Lgs.175/2016 e ai sensi del comma 552 dell'art.1 della Legge 147/2013:

SOCIETA'	perdita/diff.valore e costo produzione 2019	Quota ente	Fondo
cam spa	-8027	-474,4	474,4
TOTALE		-474,40	474,40

Dalla recente approvazione del rendiconto 2019 della partecipata CAM SPA è rilevata una perdita di esercizio di € 85.963,00 ed una differenza tra valori e costi della produzione pari ad € - 8.027,00 evidenziando un netto miglioramento rispetto alla situazione rilevata al 31.12.2018. Peraltro, dalla lettura della nota integrativa, parte integrante del bilancio approvato, si evidenzia che, atteso che la procedura di concordato in continuità chiusa con l'omologa è avvenuta in data 13.02.2020 gli effetti positivi economici e patrimoniali potranno essere rilevati nell'esercizio in cui è avvenuta l'omologa, cioè nel 2020; dalla predetta nota emerge espressamente *che "la contabilizzazione di detti effetti porterà nel 2020 ad iscrivere componenti positivi di reddito per sopravvenienze attive per € 76.781.460,00"* Pertanto, alla luce di questi preannunciati effetti la società CAM spa potrebbe trovarsi nella condizione di ripianare le perdite conseguite negli esercizi precedenti e gli importi accantonati dall'Ente diventerebbero disponibili in misura corrispondente. Pur preso atto del contenuto della documentazione approvata dalla partecipata l'Ente ha prudenzialmente confermato tutte le misure già adottate e le azioni poste in essere inclusa la previsione nel bilancio di previsione 2021-2023-annualità 2021 della quota proporzionale correlata al saldo negativo rilevato al 31.12.2019 tra valori e costi della produzione, pari ad € 474,40 come risultante nel prospetto.

Si ricorda infatti che, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs.vo n. 175/2016, le P.A. ,nel caso in cui società dalle stesse partecipate presentino un risultato di esercizio negativo, *"devono accantonare nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione...limitatamente all'ipotesi di società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, per risultato si intende la differenza tra valore e costi della produzione ai sensi dell'art. 2425 c.c."*

Detti accantonamenti dovevano essere applicati in maniera graduale dal 2015 (come effettivamente operato dall' Ente) mentre dal 2018 dovevano essere disposti in misura integrale proporzionalmente alla partecipazione posseduta. In considerazione dei risultati negativi conseguiti dal CAM SPA al 31.12.2017 e al 31.12.2018 l'Ente ha accantonato complessivamente nel risultato di amministrazione l'importo di € 406.714,79, fondo che potrà essere svincolato qualora gli auspicati effetti economici del concordato sopra dichiarati consentiranno di ripianare le perdite registrate fino al 31.12.2019.

Si ricorda peraltro che il comune di Carsoli, come la maggior parte degli Enti soci ha partecipato al buon esito della procedura dichiarandosi creditore postergato, rinunciando cioè al soddisfacimento

immediato dei crediti diventati inesigibili per tutta la durata della procedura stessa, avendo ritenuto "preferibile" la procedura in continuità rispetto alla mera liquidazione degli asset aziendali senza continuare la gestione del Servizio idrico, in quanto la prima dovrebbe permettere di generare flussi finanziari attivi superiori.

[L'Ente ha provveduto, in data 31.12.2020 (entro il termine 31.12.2020), con proprio provvedimento motivato C.C. n. 26, all'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, non rilevando alcuna partecipazione da dover dismettere ai sensi del D.lgs. n. 175/2016].

L'esito di tale ricognizione è stato comunicato, con le modalità previste dall'art. 17 del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni dalla Legge 114/2014 alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei conti in data 04.03.2021.

Si raccomanda di comunicare detto esito anche alla struttura competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio prevista dall'art. 15 del D.Lgs. n.175/2016 entro il termine previsto del 28.05.2021.

SPESE IN CONTO CAPITALE

Finanziamento spese in conto capitale

Le spese in conto capitale previste negli anni 2021, 2022 e 2023 sono finanziate come segue:

BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO

(solo per gli Enti locali)⁽¹⁾

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento ⁽²⁾	(+)	140000,00	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	3510972,15	147445,40	147445,40
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	36241,78	35000,00	35000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE		3614730,37	112445,40	112445,40
		Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		

Investimenti senza esborsi finanziari

L'organo di revisione ha rilevato che l'ente non ha posto in essere contratti di leasing finanziario e/o contratti assimilati e che tali operazioni sono considerate ai fini del calcolo dell'indebitamento dell'Ente.

INDEBITAMENTO

L'Organo di revisione ha verificato che nel periodo compreso dal bilancio di previsione **risultano** soddisfatte le condizioni di cui all'art. 202 del TUEL.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente, nell'attivazione delle fonti di finanziamento derivanti dal ricorso all'indebitamento **rispetta** le condizioni poste dall'art.203 del TUEL come modificato dal D.lgs. n.118/2011.

L'Organo di revisione, ai sensi dell'art.10 della Legge 243/2012, come modificato dall'art. 2 della legge 164/2016, **ha verificato** che non sono programmate operazioni di investimento nel corrente bilancio e qualora l'Ente dovesse apportare variazioni in corso d'anno si raccomanda che eventuali programmazioni di investimento vengano accompagnate dall'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali evidenziare l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri, nonché le modalità di copertura degli oneri corrispondenti (c° 2),

L'indebitamento dell'ente subisce la seguente evoluzione:

Anno	2019	2020	2021	2022	2023
Residuo debito (+)	3.846.752,23	3.668.046,39	3.804.580,90	3.651.803,48	3.503.860,75
Nuovi prestiti (+)	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
Prestiti rimborsati (-)	171.386,17	6.534,51	152.777,42	147.942,73	151.451,12
Estinzioni anticipate (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre variazioni +/- (da specificare)	-7.319,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale fine anno	3.668.046,39	3.804.580,90	3.651.803,48	3.503.860,75	3.352.409,63
Nr. Abitanti al 31/12	5.257	5.241	5.241	5.241	5.241
Debito medio per abitante	697,75	725,93	696,78	668,55	639,65

L'ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta compatibile per gli anni 2021, 2022 e 2023 con il limite della capacità di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL e nel rispetto dell'art.203 del TUEL.

Interessi passivi e oneri finanziari diversi

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la seguente evoluzione:

Anno	2019	2020	2021	2022	2023
Oneri finanziari	133.265,77	108.079,96	104.517,34	100.672,33	97.163,94
Quota capitale	171.386,87	6.534,51	152.777,42	147.942,73	151.451,12
Totale fine anno	304.652,64	114.614,47	257.294,76	248.615,06	248.615,06

La previsione di spesa per gli anni 2021, 2022 e 2023 per interessi passivi e oneri finanziari diversi, è congrua sulla base del riepilogo predisposto dal responsabile del servizio finanziario degli altri prestiti contratti a tutt'oggi e rientra nel limite di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL come calcolato nel seguente prospetto.

	2019	2020	2021	2022	2023
Interessi passivi	133.265,77	108.079,96	104.517,34	100.672,33	97.163,94
entrate correnti	4.119.969,67	4.048.599,74	4.093.231,13	4.093.231,13	4.093.231,13
% su entrate correnti	3,23%	2,67%	2,55%	2,46%	2,37%
Limite art. 204 TUEL	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%

Il comma 557 della Legge di Bilancio 2020 prevede la possibilità di riduzione della spesa per interessi dei mutui a carico degli Enti Locali attraverso accollo e ristrutturazione degli stessi da parte dello Stato. Le modalità ed i criteri per la riduzione del costo degli interessi, è stabilita con decreto del MEF.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente **non ha previsto** l'estinzione anticipata di prestiti.

OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI

L'organo di revisione a conclusione delle verifiche espone nei punti precedenti considera:

a) Riguardo alle previsioni di parte corrente con le considerazioni e le raccomandazioni cui sopra:

1) Nel complesso congrue le previsioni di spesa e nel complesso attendibili le entrate previste sulla base:

- delle previsioni definitive 2021-2023;
- della salvaguardia degli equilibri effettuata ai sensi dell'art. 193 del TUEL;
- della valutazione del gettito effettivamente accertabile per i diversi cespiti d'entrata;
- dei riflessi delle decisioni già prese e di quelle da effettuare descritte nel DUP;
- degli oneri indotti delle spese in conto capitale;
- degli oneri derivanti dalle assunzioni di prestiti.
- degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti ed atti che obbligano giuridicamente l'ente;
- degli effetti derivanti dalla manovra finanziaria che l'ente ha attuato sulle entrate e sulle spese;
- dei vincoli sulle spese e riduzioni dei trasferimenti erariali;
- del rispetto delle norme relative al concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica;
- della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- dei seguenti elementi (indicati nella nota integrativa o rilevati dall'organo di revisione nel suo operato):

Si raccomanda di incrementare gli accantonamenti per passività potenziali a fondo rischi.

b) Riguardo alle previsioni per investimenti

Appaiono conformi le previsioni dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti, compreso la modalità di quantificazione e aggiornamento del fondo pluriennale vincolato e le re-imputazioni di entrata, all'elenco annuale degli interventi ed al programma triennale dei lavori pubblici, allegati al bilancio.

Appaiono coerenti la previsione di spesa per investimenti con il programma amministrativo, il DUP, il piano triennale dei lavori pubblici e il crono programma dei pagamenti, ritenendo che la realizzazione degli interventi previsti sarà possibile a condizione che siano concretamente reperiti, i finanziamenti al fine di compromettere l'attendibilità delle relative voci di bilancio (parte investimenti);

c) Riguardo agli effetti dell'emergenza epidemiologica da Covid-19

Considerato che l'Organo di revisione deve presidiare il permanere degli equilibri e l'evoluzione della gestione delle entrate e delle spese tenuto conto delle maggiori entrate, delle minori spese e delle maggiori spese correlate all'emergenza epidemiologica, si raccomanda di rispettare le prescrizioni dettate dai vari decreti emergenziali. In particolare, si ricorda che l'Organo di revisione dovrà certificare l'utilizzo delle somme del c.d. Fondone (art.106 DI 34/2020) e Fondone-bis (art.39 del DI 104/2020) entro il 30 giugno 2021 salvo proroghe. Al riguardo si invita a iniziare a predisporre la documentazione necessaria per la certificazione delle minori entrate e delle maggiori spese (al netto di quelle già finanziate) sostenute per l'emergenza Covid-19.

Sul bilancio 2021-2023 per l'annualità 2021 è riportabile il surplus di quanto ricevuto nel corso del 2020.

Sono garantiti gli equilibri in termini di competenza e cassa e l'Ente ha posto in essere tutte le misure organizzative e gestionali necessarie per far fronte all'emergenza.

d) Riguardo alle previsioni di cassa

Le previsioni di cassa sono attendibili in relazione all'esigibilità dei residui attivi e delle entrate di competenza, tenuto conto della media degli incassi degli ultimi 5 anni, e congrue in relazione al rispetto dei termini di pagamento con riferimento ai cronoprogrammi e alle scadenze di legge e agli accantonamenti al FCDE.

e) Invio dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche

L'organo di revisione richiede il rispetto dei termini per l'invio dei dati relativi al bilancio di previsione entro trenta giorni dalla sua approvazione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, avvertendo che nel caso di mancato rispetto di tale termine, come disposto dal comma 1-*quinquies* dell'art. 9 del D.L. n. 113/2016, non sarà possibile procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non si provvederà all'adempimento. E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo. Si raccomanda di inviare il provvisorio alla BDAP al fine di verificare eventuale inesattezze dei dati predisposti prima dell'approvazione da parte del consiglio.

CONCLUSIONI

In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l'articolo 239 del TUEL e tenuto conto:

- del parere espresso sul DUP e sulla Nota di aggiornamento;
- del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario;
- delle variazioni rispetto all'anno precedente;
- della verifica effettuata sugli equilibri di competenza e di cassa.

L'organo di revisione:

- ha verificato, fermo restando di quanto riportato nelle pagine precedenti della presente relazione, che il bilancio è stato redatto nell'osservanza delle norme di Legge, dello statuto dell'ente, del regolamento di contabilità, dei principi previsti dall'articolo 162 del TUEL e dalle norme del D.Lgs. n.118/2011 e dai principi contabili applicati n.4/1 e n. 4/2 allegati al predetto decreto legislativo;
- ha rilevato, con le osservazioni già menzionate, nel complesso la coerenza interna, la congruità e nel complesso l'attendibilità contabile delle previsioni di bilancio;

ed esprime, pertanto, parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2021-2023 e sui documenti allegati.

Data 23/04/2021

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott.ssa Letta Divina



DOTT. SSA LETTA DIVINA
 ESPERTO CONTABILE N° 111 / A
 REVISORE DEI CONTI N° 84750
 P.zza Via 115 - 67043 CELANO (AQ)
 Tel. : 0863 / 791187
 C.F. : 01171 DVN 72150 C426A
 P.IVA : 01454100666